



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 gennaio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale di **MODI & MODA SRL**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Piero Brovia;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Guadagni, con delega del Nazionale;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Mirco Ceotto;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Maria Ermelinda Luchetti, con delega del Nazionale.

E', altresì, presente delegazione territoriale, come da foglio firma agli atti del Ministero.

PREMESSO CHE

- la Società ha già fruito del trattamento di integrazione salariale per il periodo di 12 mesi a decorrere dal 15.03.10 e sino al 14.03.11 - in virtù di accordo di Cigs del 03.03.10 - e dal 19.05.11 e sino al 31.12.11, per la durata di circa 8 mesi - in virtù di accordo governativo di Cig in deroga sottoscritto in data 19.05.11;
- con nota trasmessa il 30.12.11 (prot. n. 522 del 10.01.12) la Società in oggetto ha presentato nuova istanza al fine dell'espletamento della procedura di cui in epigrafe e, pertanto, questo Ministero ha convocato (nota prot. 1224 del 16.01.12) le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base della citata istanza di Cigs per crisi aziendale, rappresentando la grave crisi di fatturato registrata, a fronte della quale si prospetta la possibile delibera di messa in liquidazione della Società e l'eventuale richiesta di ammissione a procedura concorsuale, essendo la Società in

oggetto controllata al 100% dalla Fashion Network, già dichiarata fallita con previsione di esercizio provvisorio.

VISTO

che la Società in oggetto, inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio", ha occupato, nel semestre precedente alla presentazione della citata istanza di Cigs, una media superiore a 50 dipendenti;

CONSIDERATO

l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, prorogato per l'annualità in corso dall'art. 1, co. 32, L.220/10 (Legge di Stabilità 2011) e ulteriormente prorogato per il 2012, dall'art. 33, co. 23 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2012), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle aziende commerciali con più di 50 dipendenti, nel limite di spesa fissato a carico del Fondo per l'Occupazione.

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, ai fini della autorizzazione, **ai sensi della normativa suindicata**, del trattamento di **CIGS**, per la durata di **12 mesi, a decorrere dal 24.01.12**. Resta inteso che la corresponsione delle mensilità relative all'annualità 2013 è sospensivamente subordinata all'entrata in vigore della Legge di stabilità 2013.
2. L'intervento di Cigs coinvolgerà un numero massimo di **30** lavoratori, come di seguito specificato:
 - **n. 11 lavoratori** del punto vendita di **Arezzo** verranno sospesi a **zero ore senza rotazione**, a fronte della chiusura del negozio;
 - **n. 19 lavoratori** verranno collocati in **Cigs** con una **riduzione oraria massima del 100%** - verticale e su base settimanale/quindicinale - **a rotazione** su un organico complessivo di n. 87 unità lavorative e precisamente: punto vendita di **Firenze**, n. 3 lavoratori su una platea di 11 unità; punto vendita di **Perugia**, n. 4 lavoratori su una platea di 20 unità; punto vendita di **Bari**, n. 4 lavoratori su una platea di 13 unità; punto vendita di **Cesena**, n. 3 lavoratori su una platea di 11 unità; punto vendita di **Verona San Bonifacio**, n. 3 lavoratori su una platea di 14 unità; punto vendita di **Civitanova Marche**, n. 1 lavoratore su una platea di 10 unità; punto vendita di **Modena**, n. 1 lavoratore su una platea di 8 unità.
3. La Società richiederà all'Inps il pagamento diretto della misura di sostegno al reddito, a fronte della grave situazione di bilancio che non le consente di procedere all'anticipazione del trattamento di integrazione salariale. L'Azienda si dichiara, comunque, disponibile ad affrontare singole situazioni di difficoltà, su richiesta dei lavoratori, attraverso l'anticipazione del TFR.



4. Le Parti concordano di incontrarsi, in sede territoriale, su richiesta di una delle stesse, al fine di determinare le specifiche modalità attuative della Cigs e della rotazione tra i lavoratori.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa, con esito positivo, la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.


MODI & MODA SRL




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

